

NOTIZIE FLASH:

DOMANDE PAC FINO AL 16 MAGGIO

È fissato al **16 maggio 2022** il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022 e al **10 giugno 2022** quello per apportare modifiche alle domande.

È quanto stabilisce il decreto firmato dal Ministro delle Politiche agricole, che fissa i termini per la presentazione e per le modifiche della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, in modo da assicurare agli agricoltori e alle amministrazioni la possibilità di espletare per tempo tutte le procedure necessarie, in particolare per quanto concerne le diverse possibilità di modifica delle domande.

Più tempo a disposizione, invece, per le aziende sottoposte a controlli tramite monitoraggio satellitare, i cui risultati sono comunicati tempestivamente ai beneficiari, in modo da permettere loro di modificare e rettificare le domande che evidenziano inadempienze.

Viene inoltre concesso anche quest'anno alle aziende agricole di ottenere una anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC. Il Ministro delle Politiche agricole ha infatti firmato il decreto grazie al quale gli organismi pagatori possono concedere un anticipo delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC in regime de minimis.

Il provvedimento consente di concedere liquidità alle imprese in difficoltà sia per le problematiche finanziarie determinate dal perdurare della pandemia di COVID-19, che per l'aumento dei costi di produzione legato al costo dell'energia e dei fertilizzanti.

L'anticipazione ammonta al 70% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti e sarà possibile compensarla, senza interessi a carico degli agricoltori, al momento dei versamenti ordinari dei pagamenti degli aiuti PAC. Le domande di anticipazione possono essere presentate entro il termine di presentazione delle domande per i pagamenti diretti della PAC.

DL "PNRR2": OBBLIGO DI POS

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2022 il testo del decreto legge n. 36/2022 (c.d. "PNRR 2").

Nella versione definitiva, la conferma dell'**avvio delle sanzioni** per mancata accettazione dei pagamenti con POS dal 30 giugno. **A partire dal 30 Giugno 2022**, i commercianti che non si adegueranno al **nuovo obbligo POS rischiano multe pesanti**.

La prima novità introdotta, riguarda l'eventualità che il commerciante (o il professionista) rifiuti il pagamento con carta, perché in tal caso scatterà una sanzione.

La seconda novità introdotta, riguarda l'eliminazione di ogni limite d'importo. I commercianti non potranno rifiutare i pagamenti con carta di qualunque importo, anche di 1 euro, pena la multa.

La sanzione amministrativa è pari a 30 euro a cui va aggiunta una percentuale pari al 4% del valore del pagamento rifiutato, ad esempio:

- se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 100 euro, è passibile di una sanzione di 34 euro (30 + 4);
- se un esercente/professionista rifiuta un pagamento di 5 euro, è passibile di una sanzione di 30,20 euro (30 + 0,20).

Questa novità riguarda tutte le operazioni imponibili, e dunque tutti i pagamenti effettuati in moneta elettronica presso negozi, studi professionali e altri imprenditori, commercianti e lavoratori autonomi che vendono beni o servizi e dunque sono tenuti al rilascio della fattura o dello scontrino fiscale, senza alcuna differenza tra gli acquisti fatti dai consumatori finali e quelli compiuti dai soggetti Iva.

DL "PNRR 2": ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nella versione definitiva del decreto legge n. 36/2022 (c.d. "PNRR2") la conferma **dell'estensione dell'obbligo di fattura elettronica ai contribuenti minori** (forfettari/minimi) ed agli Enti no profit dal prossimo **1° luglio 2022**.

L'art. 15 del decreto PNRR 2 estende, l'obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti sinora esonerati, quali:

- i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n.98/2011);
- i soggetti passivi che applicano il regime forfettario (art. 1, da 54 a 89, legge N. 190/2014);
- le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale ai sensi della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Il decreto non prevede eccezioni, è stato tuttavia introdotto un esonero, valido fino al prossimo 31 dicembre 2023, per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a 25.000 euro.

Il riferimento all'anno precedente dovrebbe portare ad escludere dall'obbligo coloro che hanno aperto (o apriranno) la partita iva nel corso dell'anno 2022 optando per il regime forfettario.

Ai fini di garantire gradualità all'adempimento, la norma prevede che, per il terzo trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre), le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano qualora la fattura sia emessa (in formato elettronico) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione anziché entro i canonici 12 giorni a quello di effettuazione dell'operazione.

Anche i contribuenti in regime forfettario/di vantaggio e gli enti del terzo settore, dovranno quindi dotarsi di uno specifico software per la predisposizione delle fatture in formato elettronico, l'invio delle stesse al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e la relativa conservazione sostitutiva a norma.

La tradizionale imposta di bollo da 2 euro, che devono scontare i contribuenti in regime forfettario/di vantaggio in relazione alle fatture di importo pari o superiore ad 77,47 euro, verrà versata trimestralmente in modalità virtuale attraverso il modello F24.

FATTURE ELETTRONICHE: VERSAMENTO BOLLO DEL 1° TRIMESTRE

Per i soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il 31 maggio 2022 scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel 1° trimestre dell'anno 2022.

Ricordiamo tuttavia che se l'importo dovuto non supera 250 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 settembre 2022.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione utilizzando il modello F24

IMU PER I CONIUGI CON RESIDENZE DISGIUNTE

Con l'introduzione dell'IMU si è espressamente previsto che **in caso di due abitazioni principali ubicate nello stesso Comune, solo una di esse, a scelta del contribuente, ha diritto all'esenzione.**

Nella Circolare n.3/DF/2012, il MEF specificava che la mancanza di indicazioni legislative in ordine all'ipotesi delle residenze disgiunte dei coniugi in comuni diversi implicasse il raddoppio dell'esenzione. Tuttavia, in numerose sentenze la Cassazione ha rigettato tale orientamento affermando che l'esenzione per l'abitazione principale non può mai essere duplicata, neppure in caso di residenza in Comuni diversi.

Con la sentenza n 17408/2021 la Cassazione ha anche affermato che laddove non sia dimostrato che il nucleo familiare risieda e dimori nello stesso immobile, l'esonero non compete per nessuna unità.

Ciò premesso, con l'art. 5-decies del DL n.146/2021 si è intervenuti, modificando la disposizione in vigore e accomunando la situazione delle due abitazioni principali nello stesso Comune a quella relativa alle abitazioni in Comuni diversi.

Il nuovo art. stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l'esclusione dall'assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi.

PROROGA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI SOCIALI

Il DL n.17/2022 pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 all'art.29 aveva modificando l'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, riproponendo, per le persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, non in regime d'impresa, la riapertura della possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto:

dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

delle partecipazioni possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 1° gennaio 2022.

Sono legittimati a rivalutare i terreni e le partecipazioni:

persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);

società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 917/1986 T.U.I.R.);

enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);

soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.

L'operazione di rivalutazione consente agli interessati di ridurre o azzerare la plusvalenza derivante dalla cessione di quote societarie e di terreni posseduti al 1° gennaio 2022.

Infatti, nel caso di cessione del cespite in precedenza rivalutato, la plusvalenza si determinerà effettuando la differenza tra il corrispettivo percepito e il valore risultante dalla perizia di stima, in luogo del costo di acquisto originario.

Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circolare n. 1/E/2021).

N.B. In sede di conversione del decreto 17/2022 nella legge n.34/2022, l'art.29 del DL n.17/2022 è modificato prevedendo il **differimento dal 15 giugno al 15 novembre 2022** del termine di pagamento dell'imposta sostitutiva nonché la redazione del giuramento della perizia di stima.

Quindi, il comma 1 lettera b) e c) e il comma 2 dell'art.29, prevedono che:

- la redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno o partecipazione all'**15 novembre 2022** (anziché il 15 giugno 2022);
- che il versamento dell'imposta sostitutiva, calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima va effettuata entro il all'**15 novembre 2022** (anziché il 15 giugno 2022) (rata unica o prima rata) con **applicazione dell'aliquota unica del 14%** sia per le partecipazioni qualificate/non qualificate , sia per i terreni.

La perizia di stima, dalla quale deve risultare il valore rideterminato alla data del 1° gennaio 2022, deve essere redatta da soggetti iscritti agli albi: degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili (art. 7 legge n. 448/2001).

Inoltre, l'art. 1, comma 428, della legge n. 311/2004 ha ampliato la platea dei soggetti abilitati, ricomprendendovi anche i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ai fini dell'asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici ed i notai (Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021). Le modalità di versamento previste dal citato art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 sono confermate.

Ai fini dell'asseverazione della perizia sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici ed i notai (Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Le modalità di versamento previste dal citato art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 sono confermate.

Conseguentemente l'imposta sostitutiva dovuta va versata con il mod. F24:

- in un'unica soluzione, entro il 15 novembre 2022 (anziché il 15 giugno 2022) in alternativa,
- per un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal all'15 novembre 2022 (anziché il 15 giugno 2022) applicando, alle rate successive alla prima, gli interessi nella misura del 3% annuo.

In quest'ultimo caso (rateazione), i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 15/11/2022;
- 2° rata entro il 15/11/2023 + interessi del 3%;
- 3° rata entro il 15/11/2024 + interessi del 6%.

Riguardo ai codici tributo da indicare nel mod. F24 sono:

- 8055 per la rideterminazione delle partecipazioni,
- 8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola indicando quale anno di riferimento "2022".

SCADENZIARIO:

15 maggio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto emesso nel mese di aprile.

16 maggio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di aprile per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato.

Iva trimestrale: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2022

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di aprile.

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Inail Autoliquidazione: termine per il pagamento del premio INAIL (2° rata) per la regolazione 2021 e l'anticipo 2022.

Inps Contributi Ivs: versamento della prima rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

25 maggio

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

31 maggio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/5/2022 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Imposta di Bollo: termine per il pagamento in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche senza Iva (ad esempio, esenti / fuori campo Iva) emesse nel primo trimestre dell'anno 2022.